

ALLEGATO B) al n. 23.154 di rep. e n. 11.318 di racc.

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione e denominazione

1. E' costituita su iniziativa di Isabella, Giancarlo, Giovanni, Alessandro e Stefano Podini la fondazione denominata "PODINI FOUNDATION" (d'ora innanzi, la "Fondazione").
2. Con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore istituito in base al D.lgs. n. 117/2017 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), la Fondazione assumerà la denominazione "PODINI FOUNDATION - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "PODINI FOUNDATION ETS".

ARTICOLO 2

Sede e durata

1. La Fondazione ha sede in Bolzano.
2. In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, da deliberarsi a cura del Consiglio d'Amministrazione, quest'ultimo depositerà apposita dichiarazione presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Essa opera nel territorio della Provincia di Bolzano ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 3

Scopo, Settori ed attività

1. La Fondazione è apartitica ed aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 CTS, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di mutualità;
- di produzione o scambio di beni o servizi.

Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi fa parte della Fondazione stessa.

3. Essa opera nei seguenti settori:

- a) cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modifiche (art. 5, comma 1, lett. n CTS);
- b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art 5 CTS,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lett. w CTS);

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 CTS (art. 5, comma 1, lett. u CTS);

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v CTS);

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l CTS);

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (art. 5, comma 1, lett. i CTS).

4. La Fondazione persegue la finalità di operare in base ai principi universali di fratellanza e di solidarietà umana per la diffusione dei diritti dei bambini, come da Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvata dalle Nazioni Unite nel 1989.

5. Per raggiungere lo scopo preposto la fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere progetti dedicati ai bambini ed ai ragazzi fino all'età dei 18 anni;

b) promuovere, e sostenere progetti ed iniziative orientati all'assistenza, all'accoglienza e all'istruzione dei bambini e dei ragazzi poveri, emarginati o soggetti a forme di disagio sociale, per dare loro una speranza di vita dignitosa;

c) intervenire nei progetti e nelle iniziative di sviluppo dell'assistenza, dell'accoglienza e dell'educazione ed istruzione scolastica di base per bambini e ragazzi;

d) intervenire nei progetti per la formazione professionale al lavoro dei ragazzi;

e) sostenere sia progetti nazionali che internazionali senza alcuna discriminazione di tipo politico, religioso, di razza e di sesso;

f) promuovere e sostenere progetti in collaborazione con Enti, Associazioni ed Organismi in genere aventi obiettivi e scopi simili a quelli della Fondazione;

g) promuovere e sostenere progetti e iniziative orientati all'assistenza e all'accompagnamento delle persone anziane (ad esempio in punto di morte - Hospizbewegung) e dei loro parenti;

h) promuovere e sostenere ogni altra iniziativa di carattere umanitario anche in adesione e/o partecipazione ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti;

i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

6. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 CTS, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal predetto CTS e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

7. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

ARTICOLO 4

Patrimonio

1. Ai sensi dell'art. 8 CTS, il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5 CTS, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività

in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, così come formato nell'atto costitutivo, costituito da conferimenti in denaro;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da donazioni e lasciti testamentari destinati espressamente ad un accrescimento del patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 5

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati dal Consiglio di Amministrazione al patrimonio;
- da donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da qualsiasi contributo attribuito alla Fondazione dallo Stato italiano, contributi dall'Unione Europea, Enti internazionali, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non sia espressamente destinato al Patrimonio;
- dai contributi, in qualsiasi forma erogati, dai Fondatori;
- dagli introiti delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi; ugualmente gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, previsti dal presente statuto possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri

ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del loro rapporto con la Fondazione.

5. Eventuali utili o avanzi di gestione devono tassativamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del CTS. Esso approva, entro il 31 (trentuno) dicembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 (trenta) aprile il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.

ARTICOLO 7

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori originari
- Fondatori successivi
- Sostenitori
- Benemeriti.

ARTICOLO 8

Fondatori originari e successivi

1. Sono Fondatori originari i signori Isabella, Giancarlo, Giovanni, Alessandro e Stefano Podini, i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

2. Ciascuno dei Fondatori originari potrà designare una o più persone destinate ad assumere la qualifica di Fondatore successivo, con le prerogative e i diritti attribuiti statutariamente ai Fondatori originari, da scegliersi nell'ambito dei discendenti in linea retta; a sua volta il nuovo Fondatore avrà il medesimo diritto, e così in perpetuo. La designazione potrà avvenire mediante dichiarazione scritta comunicata al Consiglio di Amministrazione con mezzi idonei ad assicurarne il ricevimento, ovvero mediante dichiarazione contenuta in un atto di ultima volontà.

3. I Fondatori originari hanno versato la quota di adesione indicata nell'Atto costitutivo, destinata al Fondo di dotazione e, al pari dei Fondatori successivi, non sono tenuti ad ulteriori versamenti in favore della Fondazione.

ARTICOLO 9

Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, previo gradimento dei Fondatori originari e successivi da assumere a maggioranza, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, italiani o stranieri, che, condividendo

le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina altresì, in funzione della contribuzione, il periodo di adesione alla Fondazione.

I Sostenitori potranno anche contribuire, nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

2. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ARTICOLO 10

Benemeriti

1. I soci Benemeriti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione e possono ottenere tale qualifica le persone fisiche o giuridiche e/o le associazioni che vengono ritenute meritevoli e che sono vicine agli scopi, agli obiettivi ed alle finalità della Fondazione, contribuendo con la loro presenza alla realizzazione degli scopi della Fondazione stessa mediante conoscenze, contributi intellettuali e di vario genere.

ARTICOLO 11

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'assemblea dei fondatori originari e successivi;
- L'organo di controllo.

2. Ai componenti degli organi della Fondazione, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 12

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) membri, a seconda di quanto deliberino in Fondatori a maggioranza, che durano in carica a tempo indeterminato, salva l'apposizione di un diverso termine al momento della nomina, e possono essere rieletti. I primi consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo.

I successivi componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dai Fondatori originari e successivi.

A tal fine, ciascuno dei Fondatori originari potrà designare, nell'ambito dei propri discendenti indicati quali Fondatori successivi, una o più persone destinate ad assumere la qualifica di amministratore.

La designazione potrà avvenire mediante dichiarazione scritta comunicata al Consiglio di Amministrazione con mezzi idonei ad assicurarne il ricevimento, ovvero mediante dichiarazione contenuta in un atto di ultima volontà.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare a maggioranza l'ingresso del soggetto designato nell'ambito dei Consiglieri. In caso di rifiuto, che dovrà essere motivato, il nuovo consigliere dovrà essere scelto tra i Fondatori successivi del Consigliere venuto a mancare o, in difetto, dal soggetto eletto a maggioranza dai consiglieri superstiti.

La nomina dei consiglieri avviene a maggioranza assoluta, disponendo ciascun avente diritto di un voto.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito come sopra per la durata residua del Consiglio d'Amministrazione in carica. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio d'Amministrazione si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. In alternativa, i Fondatori originari possono deliberare di ridurre il numero dei Consiglieri.

2. Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente al quale spetta la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati a tempo determinato, salvo che siano gli stessi soci Fondatori, risultanti dall'atto di costituzione della Fondazione.

4. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere, salvo che i Fondatori originari deliberino di ridurre il numero dei Consiglieri.

5. Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione con i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

6. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3, determinando altresì i criteri e le modalità di attribuzione di finanziamenti a progetti di terzi ritenuti meritevoli per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e per quelle altre attività ad esse direttamente connesse;
- b) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;
- c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- d) costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali organi operativi e gestionali, con facoltà di delegare ad essi particolari funzioni ed attività;
- e) attribuire la qualità di Fondatore successivo, previo parere positivo dei fondatori originari, quale Socio Sostenitore e Socio Benemerito;
- f) deliberare eventuali modifiche statuarie che non incidano sullo scopo della Fondazione di cui all'art. 3 del presente Statuto, le quali devono essere approvate con una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri;
- g) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- h) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- i) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 13

Consiglio di amministrazione: Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora ed il luogo che, comunque, deve essere stabilito nell'ambito del territorio della Provincia di Bolzano. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa

sia fissata anche il giorno successivo della prima convocazione.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo per le materie per cui il presente statuto richiede una maggioranza più elevata.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere anziano.

5. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno per approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 14

Assemblea dei fondatori

Composizione, Convocazione, quorum e competenze

1. L'assemblea è composta dai fondatori originari e successivi.

L'assemblea dei fondatori è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che la presiede, almeno una volta all'anno, anche tramite e-mail o un altro mezzo tecnologico.

2. L'assemblea è regolarmente convocata in prima convocazione alla presenza di almeno la metà dei membri ed in seconda convocazione indipendentemente dal numero delle presenze dei membri. Le delibere sono approvate con la maggioranza semplice.

3. L'assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

4. L'assemblea determina con adeguati provvedimenti ed iniziative la partecipazione dei sostenitori e benemeriti della fondazione con l'obiettivo di garantire il confronto sulle direttive di sviluppo della fondazione stessa.

ARTICOLO 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. 117/2017, la Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod.

civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Delle proprie adunanze l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 CTS, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 CTS, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7 CTS, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo CTS, il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 CTS, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 CTS, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Salvo quanto sopra previsto, nei casi previsti dall'art. 31 CTS, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;
- si esprimono, con apposite relazioni, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

I libri della Fondazione

1. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Amministrazione e dell'organo di controllo ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei fondatori.

2. I libri sono tenuti a cura del Consiglio di amministrazione.

3. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il

membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ARTICOLO 17

Estinzione/scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Qualora lo scopo della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o qualora il patrimonio divenga insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dalla legge per tempo vigente la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28, secondo comma, c.c.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà entro il termine massimo di un mese dalla data in cui si è verificata la causa di estinzione/scioglimento tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

I liquidatori della fondazione dovranno compiere congiuntamente tutti gli atti necessari alla liquidazione della fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

2.La nomina dei liquidatori dovrà essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la fondazione ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni attuative al C.C.

ARTICOLO 18

Norma di rinvio

1.Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.TI: PODINI GIOVANNI - LAURA TESTINI L.S.